

REGOLAMENTO DI PROCEDURA¹ della Perotti & C. S.r.l. Risoluzione Alternativa delle Controversie Organismo di Mediazione e Conciliazione

(redatto in conformità all'art. 7 del D.M. 180/2010 e adeguato alle previsioni di cui all'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il D.I. 180/2010 e s.m.i.)

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di Procedura redatto in conformità all'art. 7 del D.M. 180/2010 e adeguato alle previsioni di cui all'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il D.I. 180/2010 e s.m.i. si applica alla Procedura di Mediazione a fini conciliativi;
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative dall'Organismo di Mediazione in relazione a Controversie nazionali. Le Controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento;

¹ Il nuovo Regolamento verrà trasmesso al Ministero della Giustizia per la successiva approvazione entro i nove mesi previsti dall'Art. 42 del D.M. 150/2023. L'attuale ha valore nelle more della realizzazione delle modifiche da apportare in funzione del D.M. sopra citato nonché del decreto n. 149/2022 - Riforma Cartabia (cfr. primo incontro, spese e indennità di mediazione, procedura telematica, ecc.)

3. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i Procedimenti di Mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle Parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Procedura è in corso;
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito della domanda di mediazione. In caso di ricorso alla Procedura su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito della domanda di mediazione;
5. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione della domanda di mediazione e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della Procedura. L'Istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla Controparte;
6. Dal momento della comunicazione alle altre Parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma, se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'Organismo.
7. L'Organismo si impegna a non prestare i servizi di Mediazione, Conciliazione e risoluzione Alternativa delle Controversie quando ha un interesse nella lite.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

La Parte che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di mediazione presso la sede dell'Organismo.

La relativa modulistica è stata predisposta sia *on line* e pubblicata sul sito www.perotti-and-c-srl.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo.

La domanda deve contenere:

- 1) il nome dell'Organismo di Mediazione "PEROTTI & C. S.r.l. - Risoluzione Alternativa delle Controversie" e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la Controversia;
- 2) il nome, dati identificativi e recapiti delle Parti e dei loro Difensori e/o eventuali Consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) il nome dell'eventuale rappresentante nella Procedura dotato di Procura Sostanziale o, in alternativa, dei documenti giustificativi del potere di rappresentanza, unitamente alla copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato;
- 4) l'oggetto della lite;
- 5) le ragioni della pretesa nonché una esposizione sintetica dei fatti;
- 6) il valore della Controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le Parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle Parti. In ogni caso, se all'esito del Procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
- 7) l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità.

La domanda di mediazione è esente da imposta di bollo, tassa, e diritti di qualsiasi natura. Le domande di mediazione sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico, determinato dal deposito.

Presso la segreteria dell'Organismo è tenuto un apposito Registro, c.d. Registro degli Affari di Mediazione, ove è annotato, in numero d'ordine progressivo, ciascun affare di conciliazione trattato con i dati identificativi delle Parti, l'oggetto della Controversia, il Mediatore designato, la durata del Procedimento e il relativo esito.

A norma dell'art. 2691, primo comma del C.C., è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei Procedimenti trattati per almeno tre anni dalla data di esaurimento del mandato.

Per ogni affare di Mediazione, il Responsabile dell'Organismo forma un fascicolo debitamente registrato e numerato contenente gli atti e i documenti depositati dalle Parti, di cui trasmette copia al Mediatore dopo che questi ha accettato l'incarico. Il Mediatore nominato, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di Indipendenza e Imparzialità. Le Parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Conciliatore, tali espressamente qualificati dalle Parti.

I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 2016/679.

Ogni incontro si svolge presso la sede dell'Organismo di Mediazione o presso una delle unità locali del medesimo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 180/2010 e 4, comma 1 del D.lgs.28/2010, il luogo di svolgimento del Procedimento di Mediazione può essere derogato su accordo di tutte le Parti, del Mediatore, e del Responsabile dell'Organismo e, all'effetto, la

Mediazione potrà svolgersi in un diverso luogo scelto, appunto, unanimemente da tutti i soggetti del Procedimento. Rimane salva la previsione di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), del D.M. 180/2010.

La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito della domanda di mediazione. In caso di ricorso alla Procedura su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito della domanda di mediazione.

Una volta ricevuta la domanda di mediazione il Responsabile dell'Organismo designa il Mediatore e fissa il primo incontro tra le Parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra Parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia ed in funzione della competenza territoriale, per la quale la domanda di Mediazione dovrà essere presentata. La competenza territoriale è derogabile su accordo delle parti.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipi al Procedimento

di mediazione o comunque nell'ambito del Procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il Procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il Mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.I. 145/2011.

Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle Parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Le Parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, ivi inclusi i Mediatori in tirocinio, gli Avvocati e i Consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di Mediazione.

Le Parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti all'Organismo, i Mediatori ausiliari, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte al Procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al Procedimento di Mediazione o dedurre interrogatorio formale sugli stessi.

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b del D.M. 180/2010 come previsto dall'art. 4 del D.I. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero Procedimento di Mediazione.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del Procedimento, sottoscritti dalle Parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il Procedimento.

MEDIATORE

Il Mediatore nella sua veste di "facilitatore", aiuta le Parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la conciliazione della Controversia insorta.

I Mediatori iscritti nell'elenco dell'Organismo di Mediazione Perotti & C. S.r.l. devono svolgere la loro attività nel rispetto del presente Regolamento, delle norme di legge e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo. Il rispetto degli obblighi deontologici è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori.

Il Mediatore non può svolgere alcuna attività di consulenza sull'oggetto della Mediazione.

Il Mediatore deve eseguire personalmente la prestazione a lui delegata presso i locali a disposizione dell'Organismo di Mediazione, salvo diverso accordo tra le Parti, da comunicarsi alla segreteria amministrativa della Società.

Il Mediatore delegato deve riportarsi ad ogni richiesta organizzativa necessari l'Organismo.

Con la richiesta di iscrizione, il Mediatore dichiara la disponibilità ad operare per l'Organismo ed indica, ove possibile, la propria specialità (generico, commerciale, ecc.).

Sulla domanda di iscrizione delibera a Sua insindacabile scelta il C.d.A. della società.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), del D.l. 180/2010, il mancato possesso da parte dei Mediatori dei seguenti requisiti di onorabilità: a. non avere riportato condanne definitive per delitti

non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento, precludono l'iscrizione. È fatto obbligo ai Mediatori comunicare ogni variazione che corrisponda a modifica delle autocertificazioni rilasciate in sede di iscrizione all'Organismo e conseguentemente trasmesse al Ministero di Giustizia per l'accreditamento.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI

È disposta la cancellazione dall'elenco dei Mediatori:

- qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto più di due volte nell'arco dell'anno;
- nei casi discrezionali di riduzione del numero di mediatori ad opera del C.d.A.

NOMINA DEL MEDIATORE

Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

La lista dei Mediatori è consultabile sul sito www.perotti-and-c-srl.it.

I Mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica

formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.I. 145/2011 e con D.M. 139/2014, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi iscritti.

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b del D.M. 180/2010 come previsto dall'art. 4 del D.I. 145/2011.

In tal senso le Parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei Mediatori tirocinanti che presenzieranno alla Procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero Procedimento di Mediazione.

L'Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del D.I. 145/2011.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del D.I. 145/2011, secondo cui, nel Regolamento di Procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di Mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del Mediatore, desunta anche dalla tipologia di Laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i

Mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico - economica, tecnico - scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun Mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di Mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di Mediazioni svolte, in particolare del numero di Mediazioni svolte con successo, ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi Mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della Controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto poi, ove trattasi di Controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di Controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

L'Organismo può fornire alle Parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del Mediatore. Ciascuna Parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Le Parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Il Mediatore nominato, prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per Mediatori e a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 139/2014 così come modificato con sentenza del T.A.R. Lazio n. 3989/2016 del 01/04/2016, recante modifica al D.M. 180/2010.

In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione o nel corso del Procedimento iniziato con un altro della propria lista di pari esperienza.

Al Mediatore è fatto obbligo di comunicare immediatamente tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

A Procedura iniziata, dunque, qualora il Mediatore abbia comunicato al Responsabile dell'Organismo e alle Parti qualsiasi fatto sopravvenuto o i casi di oggettivo impedimento, questi informerà le Parti e provvederà alla sua immediata sostituzione.

Il tirocinante che assiste alla Procedura di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero Procedimento di Mediazione.

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

Il primo incontro viene fissato entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito della domanda di mediazione. In tale sede il Mediatore chiarisce alle Parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione verificando la sussistenza di impedimenti oggettivi all'effettivo esperimento del Procedimento che impediscano la prosecuzione della Procedura.

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98.

- Il mediatore inizia la Procedura di Mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle Parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione e poi invita le Parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il Procedimento di Mediazione.
- Se il primo incontro si conclude senza che le Parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art. 17 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'Organismo di Mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).

Quando l'esperimento del Procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle Parti di procedere allo svolgimento della Mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

Il Mediatore, fatta eccezione per il primo incontro, è libero di condurre gli incontri di Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle Parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle Parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le Parti.

La Parte invitata è invitata a comunicare per iscritto, entro 5 giorni antecedenti la data dell'incontro, la propria adesione.

Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 così come modificato dall'art. 84, L. 09.08.2013, n. 98, il Mediatore svolge il primo incontro con la Parte proponente anche in mancanza di partecipazione della Parte chiamata in Mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del Procedimento solo all'esito del Verbale di mancata partecipazione della medesima Parte chiamata e mancato accordo, firmato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall'art. 84, L. 09.08.2013, n. 98.

Le Parti hanno diritto di accesso agli atti del Procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna Parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della Procedura.

Il Mediatore e le Parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di Mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una Parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla Mediazione di una o più Parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Nel corso del Procedimento di Mediazione, è facoltà delle Parti presenti chiedere al Mediatore di verbalizzare una proposta conciliativa rivolta ad altra Parte. Prima della formulazione della proposta il Mediatore informa le Parti delle possibili conseguenze di cui all'art.13 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. La proposta di conciliazione è comunicata alle Parti per iscritto. Le stesse dovranno fare pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal Mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine indicato dal Mediatore, la proposta si intenderà rifiutata. La proposta conciliativa potrà essere rivolta anche a Parti assenti o che non abbiano comunque aderito al Procedimento. In questo caso, il verbale con la proposta verrà trasmesso alla Parte assente destinataria della proposta. In caso di accettazione, le Parti saranno tenute in solido al pagamento delle somme previste dalla sezione "Indennità" del presente Regolamento. Qualora la Parte destinataria non ne accettasse i contenuti, ma comunicasse la sua intenzione o disponibilità a tentare di addivenire ad un diverso accordo con la Parte proponente, l'Organismo convocherà le Parti a un nuovo incontro.

Sentite le Parti, l'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla Legge.

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

- 1) Alle persone fisiche, salvo impedimenti sopraggiunti, è richiesto di partecipare personalmente a tutte le fasi della Procedura di Mediazione.
- 2) Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare a tutte le fasi della Procedura di Mediazione, tramite un proprio rappresentante legale a profonda conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri.

Qualora, per i casi sopraindicati (punti 1 e 2) le Parti siano impossibilitate a presenziare ad uno o più incontri, potranno farsi assistere e rappresentare da una o più persone di propria fiducia, anch'esse a profonda conoscenza dei fatti, munite dei necessari poteri sostanziali per presenziare, in nome e per conto, agli incontri di Mediazione, per accettare le proposte di conciliazione formulate dal Mediatore, per sottoscrivere atti e accordi di Mediazione, per rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, per transigere e conciliare, per incassare e quietanzare, ivi incluso il ritiro degli atti e la corresponsione dell'indennità di Mediazione, così come previsto dal presente regolamento alla sezione "INDENNITÀ".

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del Procedimento di Mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'Articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Quando la Mediazione costituisce condizione di procedibilità, il Giudice condanna la Parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento

all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Nei casi di cui all'Art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 con il provvedimento che definisce il giudizio, il Giudice, se richiesto, può altresì condannare la Parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del Procedimento di mediazione.

Quando provvede ai sensi dell'Art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, il Giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, al Pubblico Ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

PRESENZA DELL'AVVOCATO

- a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.: le Parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della Procedura;
- b) nella Mediazione c.d. facoltativa le Parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della Mediazione facoltativa, le Parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di Procedura di Mediazione. In questo caso nulla vieta che le Parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della Mediazione e che, quindi, i Legali possano intervenire per assistere le Parti nel momento

conclusivo dell'accordo di Mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.

INCONTRI SUCCESSIVI

Qualora il primo incontro abbia esito positivo, a seguito della dimostrata intenzione delle Parti di voler proseguire ed iniziare la Procedura, il Mediatore, dispone ulteriori incontri fissando l'inizio della procedura di Mediazione.

L'eventuale formalizzazione di proposte conciliative, accordi, e sottoscrizione degli stessi avviene esclusivamente se le Parti sono entrate in Mediazione.

In ogni caso il Procedimento si svolge sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, ed il Mediatore resta comunque privo del potere di prendere decisioni o giudizi vincolanti per le Parti.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

- Conclusa la Mediazione, se è raggiunto un accordo di conciliazione, il Mediatore redige apposito verbale conclusivo della mediazione, allegando allo stesso il testo dell'accordo medesimo contenente l'indicativo valore dell'accordo raggiunto. Il verbale conclusivo è sottoscritto dalle Parti, dai loro Avvocati e dagli altri partecipanti alla Procedura, nonché dal

Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nel verbale il Mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle Parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. Il Mediatore, senza indugio, cura il deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se informato analogico, in tanti originali quante sono le Parti che partecipano alla Mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'Organismo.

Del verbale contenente l'accordo depositato presso la segreteria dell'Organismo, ne è rilasciata copia alle Parti che lo richiedono.

L'Organismo di Mediazione conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per un triennio dalla data della loro conclusione.

- Ove tutte le Parti aderenti alla Mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle Parti e dagli stessi avvocati anche con le modalità di cui all'art. 8bis del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di Parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Nelle controversie transfrontaliere il verbale di accordo dovrà essere omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

- Al termine di ogni Procedura di Mediazione a ciascuna Parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
- Se con l'accordo le Parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del Mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

MANCATO ACCORDO

Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

Ove sia stato richiesto dalle Parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare allo stesso. In ogni caso il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le Parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del Procedimento.

Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le Parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. La proposta di conciliazione è comunicata alle Parti per iscritto. Le Parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

Il verbale conclusivo della mediazione contenente l'eventuale accordo è sottoscritto dalle Parti, dai Legali se presenti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e ne cura, senza indugio, il deposito presso la segreteria dell'Organismo.

INDENNITÀ

Le indennità dovute dalle Parti sono quelle previste dall'art. 16, D.M. 180/2010, come modificato dall'art. 5 del D.I. 145/2011 e dal D.I. 139/2014, e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo consultabile sul sito.

Nelle Controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei Consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le Parti

e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

In caso di adesione alla Procedura, le spese di Mediazione sono corrisposte entro il secondo incontro in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs. l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.

Le indennità di mediazione **sono dovute in solido**, da ciascuna Parte che abbia aderito al Procedimento.

Ai fini della corresponsione delle indennità, più soggetti si considerano come Unica Parte quando rappresentano un unico Centro di interessi. Ai fini di tale definizione, non rileva l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle Parti all'interno della Procedura di Mediazione o la contitolarità di un mero interesse, dovendo farsi riferimento non alla nozione procedimentale ma a quella sostanziale.

È pertanto assolutamente necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte di soggetti che intendano costituirsi quale "Centro Unico" nella domanda di Mediazione e/o nella risposta della Parte convocata o delle Parti chiamate in Mediazione. Le parti sono tenute a indicare espressamente la ritenuta sussistenza di un unico centro di interessi che sarà in ogni caso valutata e decisa dal responsabile dell'Organismo che ne darà pronta comunicazione. In difetto di esplicita indicazione delle Parti alla Segreteria nel primo atto, la Procedura di Mediazione si intenderà ad ogni effetto "PLURIPARTI".

Non costituiscono, fra gli altri, "Centro Unico di interessi", i debitori o i creditori solidali o parziali,

i comunisti nello scioglimento delle comunioni di beni ed ereditarie, il debitore ed il fideiussore.

L'individuazione dei centri di interesse coinvolti nel Procedimento di Mediazione è attività che potrà richiedere il contributo del Mediatore a seguito dell'identificazione degli interessi e delle posizioni di tutte le Parti partecipanti.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola Parte istante la quale, nonostante l'assenza della Parte invitata, sceglie di dare avvio alla Procedura di Mediazione, sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art. 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del Mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.

L'indennità nel caso di nomina di un Collegio di Mediatori o di nomina di uno o più Mediatori ausiliari rimane fissa.

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

È di competenza esclusiva delle Parti:

- la corretta indicazione del difensore incaricato;
- l'assoggettabilità della Controversia alla Procedura di Mediazione. PEROTTI & C. S.r.l. non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle Parti all'atto del deposito della domanda e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente

dell'Organismo;

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nella domanda di Mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di Controversie in cui le Parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della Controversia;
- tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle Parti;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito della domanda alla conclusione della Procedura.

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la Parte, se necessario, conferisce procura sostanziale al proprio rappresentante di cui alla sezione "Presenza delle Parti e loro rappresentanza" del presente Regolamento;
- l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la Parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di

Mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;

- l'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
 - a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
 - b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la Parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

Quando la Mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla Parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

A tale fine la Parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore,

nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

COLLABORAZIONI CON ALTRI ORGANISMI

Nelle materie che richiedono specifiche competenze non possedute da Mediatori iscritti presso l'Organismo, lo stesso può avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi (Mediatore ausiliare) con i quali abbia raggiunto, a tal fine, un accordo, anche per singoli affari di Mediazione. È altresì possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia, formando separati elenchi di mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche.

MEDIAZIONE TELEMATICA

a) Mediazione in videoconferenza:

- l'Organismo gestisce inoltre, ai sensi dell'Articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., anche la Mediazione in modalità telematica. Ciascuna Parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo di Mediazione di partecipare da remoto o in presenza. È

sempre ammessa la Mediazione *ON LINE* nei casi in cui una Parte partecipi in videoconferenza e l'altra, partecipi fisicamente alla presenza del Mediatore nella sede dell'Organismo. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di Mediazione.

b) La Mediazione telematica:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o *notebook*) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di *webcam*, microfono e cuffie/casse audio;
- consente alle Parti (utenti e Mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le Parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle Parti) in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà comunque recarsi presso la sede dell'Organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'Organismo;
- all'esito dell'incontro il Mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo. Il Mediatore lo invia alle Parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- nei casi di cui all'Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., e quando la Mediazione è demandata dal Giudice, il documento elettronico è inviato anche agli Avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità;
- il documento informatico, sottoscritto ai sensi dell'Art. 8-bis, comma 3 del D.Lgs. 28/2010 a s.m.i., è inviato alla segreteria dell'Organismo che lo trasmette al Mediatore che lo firma digitalmente. A seguito dell'avvenuta sottoscrizione del Mediatore, la Segreteria lo

trasmette alle Parti, agli Avvocati, ove nominati, e ne cura la conservazione e l'eventuale esibizione in conformità dell'Art. 43 del D.Lgs. 82/2005;

- ciascun atto del Procedimento di mediazione è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e viene inviato a mezzo PEC o con altro servizio di recapito Certificato Qualificato.

c) La sottoscrizione del verbale potrà avvenire esclusivamente mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

d) Nei casi di mediazione telematica, l'Organismo di Mediazione mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti i soggetti che partecipano da remoto si devono dotare di idonei strumenti (connessione internet, microfono e webcam operativi, kit per l'apposizione delle firme digitali, ecc.) per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica.

e) L'Organismo di Mediazione non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

f) Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il Regolamento dell'Organismo di Mediazione e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

g) Procedura di Mediazione telematica:

- per lo svolgimento degli incontri di mediazione da remoto con modalità telematica in videoconferenza l'Organismo di Mediazione si avvale del software "MicrosoftTeams" (versione "desktop", NO smartphone/tablet), piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La soluzione di videoconferenza permette di erogare via *web* su rete controllata, comunicazioni tra due o più Partecipanti;
- l'accesso alla piattaforma da parte dell'Organismo è garantito da specifiche credenziali, concesse in uso esclusivo alla Segreteria e ai Mediatori;
- l'incontro di mediazione avviene all'interno di una "riunione virtuale", creata e abilitata *ad hoc* dal Mediatore o dalla Segreteria. L'accesso in *web conference* è consentito esclusivamente alle Parti, ai Legali assistenti, all'eventuale Consulente nominato, al Mediatore ed eventualmente al funzionario della Segreteria, nonché eventuali Mediatori in tirocinio. La "riunione virtuale", oltre a rendere disponibili i flussi comunicativi in modalità audiovideo, è corredata da altri strumenti di interazione (*status* dell'utente, *chat*, attivazione di sessioni separate, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto di una partecipazione effettiva all'incontro;
- il processo di Mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create e abilitate *ad hoc* che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai Partecipanti e al Mediatore: è lasciata facoltà al Mediatore di rivolgersi ad entrambe le Parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni. Il dialogo fra le Parti, facilitato dal Mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed

in Particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audiovideo corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di Mediazione. I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui all'Art. 9 e all'Art 10 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audiovisiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi, nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al Procedimento;

- il Mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le Parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutarne le singole posizioni, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa;
- l'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status. Lo status del collegamento dei singoli utenti è sempre visibile a tutti i Partecipanti alla sessione di Mediazione.
- al fine di garantire il regolare e ordinato svolgimento dell'incontro, durante la sessione in videoconferenza tutti i soggetti collegati devono evitare di oscurare la telecamera mantenendola attiva. I partecipanti non possono allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e devono garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Devono inoltre attenersi alle istruzioni del Mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, devono premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendono condividere, se non già forniti al Mediatore. In caso contrario il Mediatore può valutare di interrompere e aggiornare l'incontro. Tale facoltà è comunque concessa al Mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità;
- è vietata qualsiasi forma di acquisizione audiovisiva degli incontri e la conservazione dei

- dati relativi allo svolgimento degli stessi, nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al Procedimento. Non è pertanto possibile registrare le sessioni di videoconferenza;
- gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'Organismo di Mediazione, mediante accesso all'apposita "area virtuale" riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo di Mediazione;
 - a tal fine la Segreteria dell'Organismo di Mediazione fornisce le informazioni necessarie ed il link di collegamento per l'accesso;
 - il link inviato alle Parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi. Lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento;
 - l'Organismo di Mediazione non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le Parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;
 - alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il Mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti;
 - all'incontro possono partecipare esclusivamente il Mediatore, le Parti, i rispettivi Legali assistenti e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., nonché eventuali Mediatori in tirocinio. Eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le Parti, previa trasmissione al Mediatore del documento di identità, nonché l'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le Parti;
 - nell'ipotesi in cui il Mediatore riscontri l'impossibilità di svolgere l'incontro per carenza delle dotazioni tecnologiche, dispone un rinvio dell'incontro ad altra data dando atto a verbale di quanto accaduto.

h) **Requisiti:**

per poter accedere alla procedura di Mediazione telematica, le Parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici *hardware/software*:

- postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di *webcam*, microfono e cuffie/casse audio, con un *browser web* attivo.

i) **Servizi aggiuntivi:**

al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC).

Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:

- kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle Parti al momento della richiesta di Mediazione. Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la Procedura di Mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

j) **Posta elettronica certificata:**

Il sistema di Posta Certificata garantisce la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":

- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

k) Firma digitale:

la Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità. L'elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano al titolare di una *smartcard*. Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore). Come indicato dall'art. 2 Capo II Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, *"l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente"*. Ciò rende lo strumento Firma Digitale indispensabile per molteplici categorie professionali. Firmare un documento elettronico è un'attività assai semplice e veloce e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da:

- dispositivo sicuro di generazione delle firme (*smartcard*);
- lettore di *smartcard*;

- *software* di firma e verifica.

Installato il *kit* sul proprio computer, attraverso il *software* di firma sarà possibile selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale e, previa attivazione di un *account*, alla marcatura temporale. Al momento della firma del documento, il *software* chiederà l'inserimento del codice di protezione del dispositivo (PIN) e, se correttamente inserito, procederà con la verifica della firma e con la creazione del file firmato digitalmente. Il file firmato assumerà l'estensione ".p7m" che si sommerà all'estensione del file originario. Pertanto se firmiamo un documento ".txt", al termine del processo di firma digitale avremo un documento ".txt.p7m" che rappresenta una busta informatica (PKCS#7). Tale busta incorpora al suo interno il documento originario, il certificato del sottoscrittore, un *hash* del documento firmato con il certificato del sottoscrittore. Tali componenti consentiranno, in fase di verifica della firma da Parte del destinatario del documento firmato, di accertare che:

- il documento non sia stato modificato dopo la firma;
- il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell'Elenco Pubblico dei Certificatori;
- il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
- il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato. Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà essere considerato valido a tutti gli effetti di legge.

l) **Responsabilità:**

- l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le Parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali o dei link di accesso forniti dall'Organismo, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati,

- trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web;
- in alternativa alla modalità telematica sopradescritta, in caso di malfunzionamenti o scollegamenti involontari, qualora il Mediatore lo ritenesse opportuno e vi sia l'accordo delle Parti, e comunque previa autorizzazione del Responsabile dell'Organismo, l'incontro può svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza.

SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal Registro ai sensi dell'art. 10 del D.M. 180/2010, entro 3 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento, il Responsabile dell'Organismo ne provvede a dare comunicazione al Mediatore e alle Parti; ogni Procedimento di Mediazione è conseguentemente interrotto e deve proseguire presso l'Organismo scelto dalle Parti entro i 15 giorni successivi, ovvero, in mancanza presso l'Organismo indicato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Procedura è in corso.

LEGGE APPLICABILE

La Procedura prevista dal presente Regolamento è soggetta e produce gli effetti stabiliti dalla Legge applicabile in Italia.

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Si allega al presente Regolamento la scheda di valutazione del servizio, che al termine della Mediazione dovrà essere sottoscritta da ciascuna Parte, compilata con l'indicazione delle proprie generalità e trasmessa, anche per via telematica, al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. La scheda verrà conservata a disposizione del Ministero della Giustizia.

NORMA DI CHIUSURA

Per quant'altro non previsto si applica il D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Ogni modifica del Regolamento deve essere approvata dal C.d.A. della PEROTTI & C. S.r.l. e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.

Ogni modifica del Regolamento diviene efficace dal momento della ricezione del P.D.G. di approvazione da parte del Ministero di Giustizia.

ALLEGATO

Perotti & C. S.r.l.
Risoluzione Alternativa delle Controversie
“Organismo di Mediazione e Conciliazione”

Sede legale via Peano 11 -10129 TORINO

info@pec.perotti-and-c-srl.it

“scheda di valutazione del servizio”

Il/la sottoscritto/a

residente in..... (Prov.)

indirizzo(C.A.P.)

ha partecipato a partire dal __/__/__ alla Procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione e Conciliazione costituito dalla società Perotti & C. S.r.l. - Risoluzione Alternativa delle Controversie, amministrata da:

(nome e cognome del mediatore)

in proprio In rappresentanza di

ai sensi del Regolamento dell'Organismo ed in ottemperanza all'art. 7 Decreto ministeriale n. 180 del 18/10/2010

trasmette e/o consegna la seguente scheda di valutazione del servizio al Responsabile del predetto Organismo
(barrare la casella con il giudizio che si intende esprimere):

- Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi):

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

- Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità):

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

- Grado di soddisfazione complessivo sulla procedura:

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

Eventuali suggerimenti, commenti, reclami

Luogo **Data** **Firma**

Dichiaro di essere stato adeguatamente informato ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 ("GDPR") e successive modifiche e integrazioni, che i dati personali acquisiti saranno trattati direttamente, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, solo ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 28 del 04.03.2010 e s.m.i. e D.M. n. 180 del 18.10.2010 e s.m.i. (normativa in tema di mediazione e conciliazione) o da successive modificazioni ed integrazioni legislative.

Luogo **Data** **Firma**